

## Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502  
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime  
ambulatoriale

Premesso:

- che l'Impresa individuale/Società/Studio professionale C.M.S.R. Veneto Medica Srl è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/12/2010 n. 3046 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR
  - 08 cardiologia
  - 61 medicina nucleare
  - 69 radiologia diagnostica
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR prot. 2621/2012 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 6 di VICENZA (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Ing. Ermanno Angonese con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242

e

l'impresa individuale/società/studio C.M.S.R. Veneto Medica Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Altavilla Vicentina (VI) in via Vicenza 204, p. iva 03236160242, nella persona della Dott.ssa Carla Trevisan, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

### ACCORDO CONTRATTUALE

#### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda

sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

## **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
  - o assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2013 al 31/12/2013. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss. .
- d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto".

**Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

**Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

**Art. 8 Registrazione**


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza, 11 APR. 2013

Per l'azienda Ulss n. 6 "Vicenza"  
Il Direttore Generale  
Ing. Ermanno Angonese



Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Carla Trevisan



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva espressamente l'art. 5, punto d) del presente accordo.

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Carla Trevisan



**ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8  
quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 TRA ULSS 6 E C.M.S.R. Veneto Medica Srl  
PERIODO 1/3/2013-31/12/2013**

Tra l'Ulss  
e C.M.S.R. Veneto Medica Srl (di seguito denominata "Struttura")

Premesso che

In data 11 APR. 2013 è stato sottoscritto l'accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale  
Stante la necessità di negoziare solo ed unicamente la materia dei rapporti economici tra Ulss e Struttura

Visto l'art. 1322 del Codice Civile,

si concorda e si stipula quanto segue:

ai fini della remunerazione delle prestazioni rese nell'ambito dell'accordo contrattuale stipulato in data 11 APR. 2013 la Struttura pratica all'Ulss uno sconto pari al :

2 % per prestazioni di radiologia e medicina nucleare

2 % per prestazioni di cardiologia

degli importi del vigente nomenclatore tariffario regionale che si intende comprensivo di quello previsto all'art.1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006.

Qualora intervenissero variazioni normative in grado di incidere in maniera sostanziale sulla presente pattuizione, le Parti assumeranno le conseguenti iniziative di revisione del presente addendum contrattuale.

Restano invariate tutte le altre clausole dell'accordo contrattuale predetto di cui il presente documento costituisce atto integrativo.

Vicenza, 11 APR. 2013

Per l'azienda Ulss n. 6 "Vicenza"  
Il Direttore Generale  
Ing. Ermanno Angonese

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Carla Trevisan



## PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS n. 6 VICENZA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
C.M.S.R. Veneto Medica Srl

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 256 DEL 11 APR. 2013

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DALL'1/1/2013 AL 31/12/2013

BRANCA SPECIALISTICA	ULSS	PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO MASSIMO
Radiologia diagnostica e Medicina Nucleare	6 Vicenza e Altre Ulss extra prov.	Le prestazioni erogabili sia in cardiologia che in radiologia verranno erogate esclusivamente in radiologia, per orientare maggiormente il budget della cardiologia alle visite piuttosto che alla diagnostica	4.525.068,83
Radiologia diagnostica e Medicina Nucleare	3 Bassano del Grappa (VI)	Medesimo mix anno 2012	757.000,00
Radiologia diagnostica	4 Alto Vicentino	Medesimo mix anno 2012	178.343,07
Radiologia diagnostica e Medicina Nucleare	5 Ovest Vicentino	Volumi massimi pari al 2012 ad eccezione del dimezzamento del n° di RMN ginocchio (88.94.D) a favore di un corrispondente aumento quantitativo di RMN spalla (88.94.4) RMN rachide cervicale (88.94.V) RMN rachide lombosacrale (88.93.4) RMN encefalo (88.91.1)	1.891.004,95
<b>Radiologia diagnostica e Medicina Nucleare</b>		<b>Totale</b>	<b>7.351.416,85</b>

BRANCA SPECIALISTICA	ULSS	PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO MASSIMO
Cardiologia	6 Vicenza e Altre Ulss extra prov.	Le prestazioni erogabili sia in cardiologia che in radiologia verranno erogate esclusivamente in radiologia, per orientare maggiormente il budget della cardiologia alle visite piuttosto che alla diagnostica	232.757,05
Cardiologia	3 Bassano del Grappa (VI)	Medesimo mix anno 2012	15.000,00
Cardiologia	4 Alto Vicentino	Medesimo mix anno 2012	8.757,13
Cardiologia	5 Ovest Vicentino	Volume massimo erogabile pari ai dati di mobilità 2012	176.506,95
<b>Cardiologia</b>		<b>Totale</b>	<b>433.757,05</b>